



Unione europea

MODALITÀ DI ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE FESR (MAPO)

FONDO EUROPEO
DI SVILUPPO REGIONALE
FESR 2021-2027

Tomo I



Sommario

1. Funzioni dell'autorità di gestione e delle strutture competenti.....	4
1.1. Competenze dell'autorità di gestione	4
1.2. Competenze attribuite alle strutture regionali	5
1.3. Procedure per la conformità degli atti attuativi	6
2. Il sistema di monitoraggio, la valutazione e l'informatizzazione della gestione	7
2.1. Il monitoraggio	7
2.2. La valutazione	8
2.3. Il gestionale informatico	9
3. Disposizioni relative al finanziamento del programma.....	11
3.1. Gestione delle risorse e finanziarie e riparto delle risorse per quote di finanziamento.....	11
3.2. Domanda di pagamento e disimpegno automatico	11
3.3. Modifiche del piano finanziario.....	12
3.4. Procedura per l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse	13
3.5. Informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio di previsione	14
4. Contributo pubblico.....	14
5. Criteri e procedure per la selezione degli interventi	16
5.1. Tipologie di criteri.....	16
5.2. Applicazione delle diverse tipologie di criteri agli interventi del Programma ..	20
5.3. Punteggi e coefficienti di ponderazione.....	21
5.4. Casi specifici.....	23
5.5. Lista dei criteri per azione	25

La Commissione europea con decisione C(2022) 8702 del 25/11/2022 ha approvato il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) della Regione Marche 2021/2027, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere nel periodo di programmazione 2021/2027; il presente documento (MAPO) fornisce le disposizioni regionali atte a definire le metodologie attuative del Programma in vista di una gestione efficiente ed efficace degli interventi finanziati dal FESR.

Al fine di una migliore fruizione del documento si è ritenuto opportuno dividere il MAPO in tomi: nel primo trovano collocazione le varie procedure che saranno alla base della gestione del POR, nel secondo sono raccolte le schede attuative delle azioni definite nell'ambito del Programma

Nel primo Tomo:

- **Il capitolo 1** fornisce una descrizione sintetica delle funzioni dell'Autorità di Gestione e delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma. Sono inoltre forniti elementi descrittivi importanti relativi alle procedure adottate per la definizione da parte dell'AdG del parere di conformità ai bandi,
- **Il capitolo 2** contiene i principi che presidono al monitoraggio delle operazioni cofinanziate e all'informatizzazione dei processi di gestione. Sono anche riportate le indicazioni relative allo svolgimento dell'attività di valutazione.
- **Il capitolo 3** specifica le disposizioni relative al finanziamento del programma, ivi comprese la definizione delle quote di cofinanziamento, i meccanismi atti ad evitare il disimpegno dei fondi e le procedure per la modifica del programma.
- **Il capitolo 4** indica il contributo pubblico applicabile alle operazioni selezionate.
- **Il capitolo 5** fissa gli aspetti metodologici e procedurali relativi alla selezione degli interventi e contiene le liste dei criteri per Asse.

Il **secondo Tomo** include tutte le schede relative agli interventi in cui si declinano le azioni del Programma ed il Piano Finanziario per la sua attuazione.

Al fine di facilitare e fornire elementi di coerenza e omogeneità del lavoro amministrativo, l'Autorità di Gestione potrà emanare ulteriori linee guida di natura specifica relative in particolare alle modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi che saranno oggetto di specifiche delibere.

1. FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE STRUTTURE COMPETENTI

L'Amministrazione regionale provvede alla gestione e controllo del programma regionale e ne garantisce il funzionamento sulla base della normativa amministrativa e contabile comunitaria, nazionale e regionale e secondo il principio sana gestione finanziaria e nel rispetto dei requisiti fondamentali approvati nel Reg. UE 1060/2021 (art. 69 par.1).

Ciascun programma predispone una descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, denominato SI.GE.CO, in conformità al modello riportato nel Regolamento suddetto. Tale documento dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2023.

1.1. COMPETENZE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

L'Autorità di Gestione del PR FESR 2021/27 è individuata, ai sensi dell'art. 71 del Reg UE 1060/2021, nella Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali che svolge un ruolo di coordinamento e di direzione del Programma, e conformemente a quanto stabilito dall'art. 72 del suddetto regolamento, assicura i seguenti compiti:

- a. **elabora i criteri e le procedure di selezione** delle operazioni (art.73), previa approvazione del Comitato di Sorveglianza (art.40);
- b. svolge i compiti di **gestione del programma** (art. 74);
- c. **sostiene il lavoro del comitato di sorveglianza** (art. 75);
- d. **svolge** i compiti di *funzione contabile* (art.76)
- e. supervisiona gli eventuali organismi intermedi
- f. **registra e conserva elettronicamente i dati** relativi di ciascuna operazione necessari ai fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Oltre alle funzioni specificamente previste negli art. 72, 73 e 74, sopra riportate, l'Autorità di gestione:

- rilascerà l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse PR da parte delle strutture regionali competenti per l'attuazione delle operazioni finanziate a valere sul Programma (§ paragrafo 3.4);
- fisserà precisi target di impegno, di avanzamento procedurale e di spesa in relazione al calendario di attuazione dei vari interventi precedentemente comunicato dalle Strutture regionali competenti nel rispetto dei vincoli temporali fissati dall'UE e dallo Stato;
- formulerà raccomandazioni alle Strutture regionali e agli eventuali organismi intermedi per una tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari;
- rilascerà pareri di conformità per tutti i bandi che utilizzano risorse PR FESR 2021/2027;

- monitorerà il corretto inserimento dei valori degli indicatori di realizzazione e risultato sul sistema informativo regionale;
- si occuperà del monitoraggio degli impegni presi nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRIGA) allegato al PR;
- terrà i rapporti per l'Amministrazione regionale con le Direzioni generali della Commissione europea coinvolte nell'attuazione dei programmi, in primis la Politica regionale e urbana.

È infine compito della Autorità di Gestione FESR sottoporre al Comitato di direzione e alla Giunta Regionale l'eventuale adozione di atti volti a superare particolari problematiche che potranno presentarsi nell'attuazione del Programma.

L'Autorità di Gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di gestione del Programma e di coordinamento delle strutture implicate nell'attuazione, si avvale del supporto dell'assistenza tecnica e di adeguate risorse umane e materiali.

1.2. COMPETENZE ATTRIBUITE ALLE STRUTTURE REGIONALI

Per l'attuazione delle priorità del Programma l'Autorità di Gestione si avvale delle strutture regionali competenti per materia le quali, nel rispetto delle procedure stabilite dall'AdG, svolgono le seguenti funzioni:

- **avviano gli interventi secondo il calendario degli inviti** attraverso la predisposizione di bandi o convenzioni/accordi tenendo conto della necessità di assicurare il rispetto degli impegni finanziari del programma (n+3, verifica intermedia di performance, target finali al 2029);
- **selezionano le operazioni in base ai criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza** (§paragrafo 5)
- **garantiscono il conseguimento degli obiettivi** (target dei pertinenti indicatori di output e di risultato) delle operazioni finanziate e garantiscono che le stesse rispettino la normativa comunitaria e nazionale di riferimento per l'intero periodo di esecuzione;
- **accertano che i beneficiari effettuino le spese dichiarate** per realizzare i prodotti e i servizi cofinanziati e in conformità con le norme comunitarie e nazionali;
- **alimentano il sistema informativo** di monitoraggio e rendicontazione del Programma con le informazioni e i dati richiesti con riferimento a ciascuna operazione/progetto di competenza in maniera continuativa e costante e, comunque, nel rispetto delle scadenze fissate per il monitoraggio e per la rendicontazione;
- **verificano che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti** nell'attuazione delle operazioni **adottino un sistema di contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata, solo per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a);
- forniscono le informazioni utili alla valutazione del Programma e al controllo delle operazioni da parte dell'AdG, dell'Autorità di Audit e degli soggetti preposti ai controlli (GdF, Corte dei Conti, ecc.);
- applicano le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione ai fini della conservazione dei documenti;

- provvedono, sulla base degli orientamenti dell'AdG, al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
- applicano le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;
- forniscono all'Autorità di Gestione tutte le informazioni necessarie in merito alla predisposizione dei documenti destinati al Comitato di Sorveglianza;
- contribuiscono all'attuazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRIGA);
- assicurano il mantenimento delle condizionalità abilitanti.

Infine l'Autorità Ambientale assolve la funzione di garantire l'integrazione ambientale e di rafforzare l'orientamento allo sviluppo sostenibile.

1.3. PROCEDURE PER LA CONFORMITÀ DEGLI ATTI ATTUATIVI

L'Autorità di gestione, su ogni atto attuativo del PR FESR 2021/2027 (bandi, convezioni, accordi, etc.), esprime un parere di conformità al Programma e alle sue disposizioni attuative nonché alle norme nazionali e comunitarie applicabili alla programmazione dei fondi FESR. Per lo svolgimento di tale attività e garantire l'uniformità del parere l'AdG si data di Linee guida specifiche¹.

Oltre il parere di conformità ed utilizzo delle risorse rilasciato dall'Autorità di Gestione, per le operazioni rientranti nella disciplina degli aiuti di stato sarà necessario richiedere un parere specifico alla struttura regionale "Settore programmazione delle risorse nazionale e aiuti di stato" che attesti il rispetto della normativa vigente in materia di aiuti.

¹ Sino a quando non verranno approvate si fa riferimento a quelle elaborate nello scorso ciclo di programmazione e scaricabili dal link https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2014-2020/FESR-14-20/Programma-Operativo-POR-FESR#21130_Linee-guida-bandi-e-beneficiari

2. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE

2.1. IL MONITORAGGIO

L'Autorità di Gestione, in base a quanto stabilito dall'art 72 del Reg. UE 1060/2021 è incaricata dell'attivazione e del corretto funzionamento del sistema elettronico di monitoraggio.

Il sistema informativo di monitoraggio permette di registrare le informazioni relative all'attuazione finanziaria, procedurale e fisica del Programma e di disporre di dati utili relativi ai singoli progetti cofinanziati, consentendo di verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività programmate e ottenere informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il corretto funzionamento di tale sistema è, dunque, indispensabile per la gestione e la sorveglianza del Programma.

Il sistema informativo di monitoraggio del PR FESR 2021/2027 dovrà assicurare:

- la corretta e puntuale identificazione delle operazioni del Programma;
- la registrazione dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, secondo i sistemi di classificazione previsti dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e dalle risultanze dell'attività di controllo effettuate;
- un esauriente corredo informativo, per le varie classi di dati (finanziario, fisico e procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti dai regolamenti comunitari e adeguati agli eventuali standard che verranno definiti dalla normativa nazionale;
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati ai differenti livelli di dettaglio
- la trasmissione dei dati secondo quanto previsto dall'art.42 del Reg UE 1060/2021.

L'AdG adotta le misure opportune affinché i dati forniti dagli eventuali O.I. e/o dai Beneficiari siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo tale da garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.

Il corredo informativo relativo ad ogni singola operazione nei format e standard di rappresentazione idonei a garantire una omogenea e trasparente informazione.

I report periodici saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità di Gestione (www.europa.marche.it).

L'Amministrazione regionale:

- garantisce, nei modi e nelle forme che riterrà più opportune, che il monitoraggio dei Fondi strutturali sia effettuato in maniera integrata all'interno del monitoraggio di tutte le politiche regionali e nazionali, tenendo sempre conto, per la componente comunitaria, delle esigenze imposte dai pertinenti regolamenti;
- recepisce le regole comuni di monitoraggio stabilite a livello nazionale tese a consentire l'osservazione delle decisioni e delle azioni dirette al raggiungimento delle priorità previste dagli obiettivi strategici riportati nell'AdP, per quanto di propria competenza;

- fornirà inoltre informazioni sull'eventuale ricorso operato per asse alla flessibilità tra i Fondi strutturali.

L'Autorità di Gestione potrà adottare, successivamente, specifiche linee guida per l'attuazione del monitoraggio.

Il monitoraggio viene effettuato a livello di singole operazioni/progetti selezionati, è sostanzialmente di triplice natura: finanziario, procedurale e fisico e sarà effettuato utilizzando lo specifico sistema elettronico a ciò destinato.

Il monitoraggio finanziario consiste nella raccolta e nel controllo dei dati finanziari della spesa effettivamente sostenuta dai Beneficiari e dagli eventuali OI (impegni e pagamento). I dati sono rilevati per singola operazione e poi aggregati per Azioni, Obiettivo specifico e Asse prioritario (Priorità). Essi vengono confrontati con il piano finanziario (dettagliato a livello di Asse e obiettivo specifico) del Programma (cfr. Tomo II).

Il monitoraggio procedurale è assicurato fin dalla fase di attivazione delle operazioni, attraverso la definizione di schede di rilevazione per tipo di opere e modelli di aggregazione dei dati che verranno rilevati a livello di operazione (scegliendo una soglia di significatività e definendo il percorso procedurale da monitorare).

Il monitoraggio fisico consiste nella registrazione e nel controllo dei dati fisici di ogni operazione/progetto, aggregati in base a una griglia di indicatori riportati nel Programma. Il monitoraggio è effettuato sugli indicatori di output e di risultato indicati nel PR. Gli indicatori di risultato sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio disponibili e di eventuali indagini dirette che l'AdG riterrà opportuno effettuare, a livello di operazione e Azione.

2.2. LA VALUTAZIONE

Il processo di valutazione è finalizzato al miglioramento della qualità, dell'efficacia e della coerenza dell'intervento dei Fondi, nonché al miglioramento della strategia e dell'attuazione dei Programmi operativi, secondo quanto stabilito dall'art. 44 del Reg. UE 1060/2021

All'Autorità di Gestione spetta il ruolo di coordinamento delle valutazioni del PR FESR 2021-2027 e in particolare:

- assicura che i dati di monitoraggio siano raccolti e resi disponibili per le attività di valutazione;
- decide, dopo averne informato il Comitato di Sorveglianza, di lanciare le valutazioni e di garantirne la copertura finanziaria con risorse a valere sull'Asse dedicato all'assistenza tecnica;
- garantisce che gli obiettivi di valutazione ed i criteri di qualità siano rispettati;
- presenta i risultati della valutazione al Comitato di Sorveglianza e le trasmette alla Commissione europea;
- partecipa ai momenti di confronto e alle attività di approfondimento sulla valutazione promosse dal Sistema Nazionale di Valutazione.

Allo scopo di facilitare tale attività di coordinamento, l'Autorità di Gestione del PR FESR redige un proprio Piano di valutazione e lo presenta per l'approvazione al Comitato di Sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del PR. Il servizio di valutazione sarà affidato ad esperti esterni, attivando specifiche procedure di gara che mirino a promuovere la qualità dei prodotti valutativi.

Collegamento tra sistema di monitoraggio e valutazione

L'AdG metterà a disposizione del valutatore tutte le risultanze del monitoraggio e della sorveglianza, compresi gli indicatori di realizzazione e di risultato.

In particolare, i dati di monitoraggio potranno servire come base informativa principale per le valutazioni di natura operativa, permettendo di seguire regolarmente gli indicatori fisico-finanziari (indicatori di realizzazione e di risultato definiti per Asse, Obiettivo specifico) ed essere una base informativa per le valutazioni di natura strategica. Le ulteriori informazioni e i dati raccolti dal valutatore dovranno essere resi disponibili al fine di facilitare studi successivi e stimolare l'applicazione di innovative metodologie di ricerca.

Le modalità di diffusione delle valutazioni

I risultati delle valutazioni sono presentati al Comitato di Sorveglianza prima di essere trasmessi alla Commissione europea. I rapporti di valutazione ed eventuali rapporti di sintesi sono inoltre pubblicati sul sito www.europa.marche.it e inviati anche al Sistema Nazionale di Valutazione.

2.3. IL GESTIONALE INFORMATICO

La gestione del PR FESR 2021-2027 è garantita dal sistema elettronico per lo scambio di dati (*di seguito sistema elettronico*).

In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. 1060/2021 tutta la filiera informativa, dalla proposta di ammissione di finanziamento fino alla chiusura dei progetti viaggia sul sistema elettronico.

Sarà garantita la sua accessibilità a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma (con password e profili dedicati per i diversi ruoli, quali Autorità di Gestione, Autorità di Audit, eventuali Organismi Intermedi, strutture regionali competenti per l'attuazione delle operazioni, Beneficiari, ecc) e prevedrà funzionalità in grado di accompagnare i suddetti soggetti nelle diverse attività di gestione e controllo cui sono preposti.

In particolare, riguardo agli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Audit e eventuali Organismi Intermedi, lo scambio avverrà secondo quanto stabilito dall'allegato XIV del Reg. UE 1060/2021.

Il sistema sarà in grado di garantire la sicurezza, l'integrità e riservatezza nonché l'autenticazione del mittente a norma degli artt. 69, par. 6 e 8, 72, par. 1, lettera e), e 82. del Reg. (UE) n. 1060/2021 e sarà dotato delle funzionalità richieste dal regolamento (Allegato XIV):

- a. moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;
- b. controlli automatici integrati che riducono, per quanto possibile, ripetuti scambi di documenti o informazioni;

- c. segnalazioni di avviso generate dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;
- d. tracking on line dello status che consente al beneficiario di seguire lo status attuale del progetto.

Lo scambio di documenti e dati comprenderà le relazioni sullo stato dei lavori, le domande di pagamento e lo scambio di informazioni relative alle verifiche di gestione e agli audit.

In particolare il sistema elettronico conterrà le informazioni dettagliate relative alle singole operazioni finanziate nell'ambito del Programma necessarie a garantire l'espletamento delle seguenti funzioni:

- gestione finanziaria;
- sorveglianza;
- valutazione;
- verifica e audit.

Il sistema elettronico accompagnerà le varie fasi del processo di attuazione del programma, quali:

1. presentazione delle domande di finanziamento da parte dei beneficiari;
2. selezione delle operazioni (con particolare riferimento, laddove possibile in relazione alle procedure di attuazione, alla definizione delle graduatorie);
3. presentazione delle domande di rimborso da parte dei beneficiari, compresa la registrazione e la memorizzazione dei documenti contabili relativi alle singole operazioni;
4. registrazione delle informazioni previste dalla Pista di Controllo, nonché dell'identità e dell'ubicazione degli organismi (Struttura regionale competente per le operazioni, Organismo Intermedio, ove presente, Beneficiario o altri) che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit sulle operazioni finanziate;
5. verifiche di gestione e relativi campionamenti;
7. registrazione degli esiti dei controlli;
8. erogazione dei contributi;
9. gestione delle irregolarità e dei recuperi;
10. conservazione della documentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021.

I dati relativi alle operazioni saranno inseriti e validati da tutti i soggetti della filiera di attuazione per le rispettive competenze, a partire dai beneficiari stessi.

Il sistema elettronico, peraltro, provvederà ad una serie di check automatici predefiniti finalizzati a verificare e controllare i dati inseriti per da garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni contenute nel database.

Spetterà all'AdG:

- a. garantire la funzionalità del suddetto sistema;
- b. assegnare le password ai soggetti interessati;
- c. assicurare il rispetto degli standard normativi nazionali in materia di sicurezza e di tutela dei dati personali.

Il sistema elettronico fornirà idonee garanzie per la separazione delle funzioni. L'Autorità di Audit opererà in piena autonomia estraendo dal sistema informatizzato tutte le informazioni contabili e relative alle verifiche effettuate necessarie ai propri controlli.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

3.1. GESTIONE DELLE RISORSE E FINANZIARIE E RIPARTO DELLE RISORSE PER QUOTE DI FINANZIAMENTO

Il MAPO definisce il totale del contributo pubblico (europeo, statale e regionale) disponibile a valere sul PR FESR 2021/2027, conformemente all'art. 112 del Reg. (UE) 1060/2021, suddiviso per singolo intervento e relativa annualità (§ MAPO - Tomo II Piano finanziario).

Il Piano finanziario del PR comprende quindi:

- la quota comunitaria (FESR) pari al 50% del contributo pubblico;
- la quota nazionale pari al 50% del contributo pubblico.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze n.33/2022 "Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di Rotazione di cui alle L. 183/1987 per i programmi del FESR e del FSE+2021-2027, annualità 2022", la quota di cofinanziamento pubblico nazionale è suddivisa in:

- quota statale, a carico del Fondo di Rotazione ex Legge 183/87, pari al 70% del cofinanziamento nazionale e, quindi, al 35% del contributo pubblico;
- quota regionale, pari al 30% del cofinanziamento nazionale e, quindi, al 15% del contributo pubblico.

3.2. DOMANDA DI PAGAMENTO E DISIMPEGNO AUTOMATICO

Ai sensi dell'art. 91 del Reg. UE 1060/2021 "lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre".

Ai sensi dell'art. 105 del Reg. UE 1060/2021 "la Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell'articolo 90, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità degli articoli 91 e 92, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026".

Pertanto al 31/12 dell'anno N+3 devono essere rendicontate alla Commissione europea le spese corrispondenti al contributo pubblico previsto in ciascun anno del Piano finanziario del Programma fino all'annualità N.

Nelle more dell'iter di approvazione delle modifiche del PR, la Giunta regionale può autorizzare l'Autorità di Gestione e, su proposta di quest'ultima, le strutture responsabili degli interventi ad adottare gli atti utili ad evitare l'applicazione delle disposizioni sul disimpegno automatico.

Nel caso di disimpegno automatico delle risorse da parte della Commissione europea, l'Autorità di Gestione, nel predisporre la proposta di modifica del Piano finanziario del PR, terrà conto, per la riduzione delle risorse, delle performance

di spesa dei singoli interventi in relazione agli obiettivi imposti dal Piano finanziario (cfr. Tomo II).

Meccanismi di Early warning

L'Autorità di Gestione trasmette trimestralmente, in ottemperanza all'art.42 del Reg. UE 1060/2021, i dati finanziari delle operazioni e ogni 6 mesi i valori degli indicatori.

Alle strutture responsabili dell'intervento, che presentano ritardi di attuazione, rispetto agli obiettivi di spesa fissati dal Piano finanziario (cfr. Tomo II) si trasmette il report sullo stato di attuazione dell'intervento di competenza.

Nei casi in cui l'Autorità di Gestione evidenzia un rischio può richiedere alla Struttura regionale di individuare ed adottare le eventuali disposizioni correttive. In caso di inerzia da parte della Struttura regionale competente, l'Autorità di Gestione può adottare misure correttive di propria iniziativa, ivi compresa la proposta di modifica del Piano finanziario.

3.3. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Iniziativa per la modifica del piano finanziario

L'AdG può procedere, alle modifiche del piano finanziario che possono avvenire o su diretta iniziativa della stessa AdG o su richiesta delle strutture responsabili degli interventi.

Nel caso in cui le proposte di modifica del piano finanziario siano d'iniziativa delle strutture responsabili degli interventi, tali proposte devono contenere i seguenti elementi per ogni intervento interessato:

- ammontare delle risorse di cui si propone il trasferimento;
- interventi di provenienza e di destinazione delle risorse;
- motivazione.

L'Autorità di Gestione verifica che le proposte delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi siano compatibili con la propria analisi sull'andamento del PR e degli interventi e ammissibili in relazione alle risorse disponibili.

L'Autorità di Gestione, nel predisporre le proposte di modifica del Piano finanziario, tiene conto di norma delle performance di spesa dei singoli interventi e delle possibilità di immediato impegno delle eventuali risorse aggiuntive, come ad esempio la preesistenza di graduatorie con fabbisogno insoddisfatto e delle relative prospettive di rendicontazione.

Procedure per modifica del piano finanziario

Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione degli interventi e favorire l'utilizzo ottimale dei fondi del Programma, l'AdG può modificare il piano finanziario come di seguito specificato:

- se le modifiche riguardano trasferimenti all'interno dello stesso asse (priorità) la Giunta, su proposta dell'Autorità di Gestione, adotta, con

proprio atto, le modifiche del piano finanziario degli interventi (MAPO Tomo II).;

- se le modifiche trasferiscono da un asse (priorità) ad un altro un importo che va fino all'8% della dotazione iniziale di un asse (priorità) e non superiore al 4% del bilancio del programma, il piano finanziario verrà adottato dalla Giunta senza la decisione di approvazione della modifica da parte della Commissione;
- se le modifiche tra assi superano le percentuali di cui al punto precedente, la Giunta adotterà il piano finanziario in seguito all'approvazione della modifica da parte della Commissione europea, conformemente all'art. 24 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

In ogni caso, per le modifiche che comportano uno spostamento di risorse tra gli assi o tra priorità strategiche diverse da quelle originarie del programma si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 14/2006: in particolare, le proposte di modifiche al piano finanziario che comportano uno spostamento di risorse in misura superiore al 3% complessivo, calcolato sul totale del contributo pubblico relativo all'intero periodo di programmazione, sono approvate dal Consiglio regionale; le altre proposte di modifica, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

3.4.PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE

Spesa

I capitoli di spesa relativi al PR FESR 2021/2027 sono assegnati all'AdG del Programma, per cui l'assunzione degli impegni di spesa e/o delle prenotazioni di impegni da parte delle altre strutture regionali competenti per l'attuazione delle operazioni finanziate a valere sul Programma è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione all'utilizzo delle risorse in essi stanziata da parte dell'AdG.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei seguenti limiti:

- a. ammontare complessivo delle risorse previste nel piano finanziario di ciascun intervento;
- b. ammontare delle risorse stanziata su ciascun capitolo di spesa del bilancio di previsione regionale per ogni esercizio finanziario.

L'autorizzazione è concessa dietro apposita richiesta della struttura regionale competente che indichi i capitoli, gli importi e le annualità per i quali l'autorizzazione stessa viene richiesta nonché i codici di bilancio necessari per l'istituzione di eventuali nuovi capitoli.

L'assunzione di eventuali previsioni/obbligazioni assunte a carico di esercizi finanziari non ancora approvati, sarà autorizzata, nei limiti dell'ammontare complessivo delle risorse previste nel piano finanziario di ciascun intervento,

nelle more dell'iscrizione delle corrispondenti risorse nel relativo bilancio di previsione.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata inoltre, laddove necessario, all'ottenimento del parere di conformità da parte dell'Autorità di Gestione e di quello sugli aiuti di stato se pertinente dell'atto che si intende predisporre con il PR.

Per quanto non espressamente previsto dal presente paragrafo si rimanda alle disposizioni normative stabilite dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Entrata da recupero

I capitoli di entrata da recupero ed i relativi capitoli di entrata per interessi attivi relativi al PR FESR 2021/2027 sono assegnati all'AdG del programma.

Pertanto l'adozione di atti di recupero da parte delle altre strutture regionali competenti per l'attuazione delle operazioni finanziate a valere sul Programma è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione all'utilizzo dei suddetti capitoli, secondo le modalità sopra descritte.

3.5. INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Al fine della predisposizione dei Bilanci di previsione, le Strutture responsabili degli interventi, ai fini dell'attuazione di questi ultimi, sono tenute a comunicare all'Adg, nel rispetto dei tempi comunicati annualmente dalla stessa, l'entità delle risorse, necessarie negli esercizi finanziari oggetto dei bilanci stessi, degli interventi.

Laddove, nel corso dell'esercizio, si verificasse l'esigenza di proporre una variazione di bilancio, la Direzione o Settore responsabile dell'intervento interessata è tenuta a inoltrare tempestivamente formale richiesta all'AdG, fornendo tutte le informazioni utili per sottoporre l'apposita istanza alla Struttura competente in materia di bilancio.

4. CONTRIBUTO PUBBLICO

Nelle singole schede degli interventi (cfr. Tomo II), in conformità con le disposizioni vigenti, indicano il tasso di contribuzione pubblica, prevedendo, eventualmente, una quota a carico del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

- a. per gli interventi il cui beneficiario è l'Amministrazione regionale, il tasso di contribuzione pubblica è stabilito al 100% del costo totale ammissibile;
- b. per gli interventi che prevedono la concessione di Aiuti i limiti massimi di contribuzione pubblica sono stabiliti nella normativa di volta in volta applicabile:
 - Reg. (UE) n. 651/2014 sugli aiuti in esenzione
 - Comunicazione CE (2021) 8442 - sezione 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

- Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (2022/C 426/01)
 - Reg. UE 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto
 - o nella decisione della Commissione europea riguardante l'aiuto;
- c. per gli interventi che concedono agevolazioni ai sensi del REG. UE 1407/2013, il tasso di contribuzione pubblica può essere stabilito fino ad un massimo del 100% del costo totale ammissibile, nel rispetto del plafond per impresa fissato dal medesimo regolamento
- d. per gli interventi che ricadono negli Assi 1, 2 e 3, il cui beneficiario è un ente pubblico, il tasso di contribuzione pubblica può essere stabilito fino ad un massimo del 100% del costo totale ammissibile
- e. per gli interventi a *regia regionale* rientranti nelle strategie urbane e strategie aree interne (SNAI) il tasso di contribuzione pubblica del PR è ammissibile fino ad un massimo del 100% del costo totale ammissibile

La rendicontazione della spesa dei singoli interventi viene effettuata sul costo ammesso totale, comprensivo della quota a carico del Beneficiario o da altre fonti di finanziamento.

5. CRITERI E PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni (art.73):

- a. garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b. garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c. garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d. verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e. garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f. verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g. garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h. garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i. garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j. garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b), nel caso dell'obiettivo strategico 1, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

5.1. TIPOLOGIE DI CRITERI

I criteri di selezione previsti si articolano in tre tipologie:

- criteri di ammissibilità

- criteri di valutazione
- criteri di priorità/premialità

Nella prima categoria (**criteri di ammissibilità**) rientrano quei criteri che esprimono requisiti di carattere amministrativo o tecnico che un'operazione deve assolutamente possedere per essere selezionata nell'ambito del PR. Il soddisfacimento di tali criteri è dunque condizione necessaria perché un progetto possa accedere alla fase di valutazione. Alcuni criteri di ammissibilità hanno carattere generale, cioè si applicano a qualsiasi operazione a prescindere dall'Asse e dall'obiettivo specifico di riferimento. Tali criteri fanno quindi riferimento al rispetto delle condizioni formali dell'iter amministrativo che si conclude con la concessione di un finanziamento a valere sul POR

Criteri di ammissibilità formali

- rispetto dei requisiti di presentazione della domanda²
- possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione³
- completezza della domanda e presenza degli allegati obbligatori previsti dal bando
- rispetto dei requisiti oggettivi fissati dal bando⁴
- rispetto delle soglie di investimento⁵

Altri criteri discendono dai principi fondamentali previsti dal pacchetto regolamentare per la programmazione 2021-2027, in primis dall'art. 73 del Reg. (UE) 1060/2021.

² Tempistica e modalità fissate nel bando

³ Proponente rientrante nelle categorie di beneficiari previste dal PR o dal bando, se più restrittive; assenza delle condizioni di esclusione previste dal bando, ecc.

⁴ Ad es. tipologia di investimento

⁵ Previste dal bando o dalla normativa comunitaria applicabile, es. soglie de minimis, ecc.

Criteria di ammissibilità obbligatori

- coerenza con il programma e contributo al conseguimento degli obiettivi specifici
- rispetto dell'ambito di applicazione del FESR (art. 5 del Reg.(UE) 1058/2021)
- coerenza con i campi di intervento previsti nel Programma
- pertinenza dell'intervento rispetto alla condizione abilitante (se applicabile)⁶
- disponibilità di risorse adeguate da parte del beneficiario per garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti⁷
- presenza di una valutazione di impatto ambientale⁸
- Immunizzazione degli effetti sul clima⁹
- Rispetto del principio DSNH
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (anche per le operazioni avviate prima della domanda)
- rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia)
- divieto di finanziamento di operazioni
 - già concluse al momento della presentazione della domanda
 - derivanti da un'attività di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Reg.(UE) 1060/2021¹⁰
 - che determinerebbero la trasformazione di un'attività produttiva in violazione del principio di stabilità di altre operazioni già finanziate¹¹
 - oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE

⁶ Per le operazioni relative agli OS 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 e 2.7

⁷ Per le operazioni relative agli OS 1.1, 1.3, 2.1 e all'azione 1.2.1

⁸ Per le operazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/92/UE.

⁹ Per le operazioni che riguardano investimenti in infrastrutture con una durata superiore a 5 anni

¹⁰ Per le operazioni relative agli OS 1.1, 1.3, 2.1 e all'azione 1.2.1

¹¹ Per le operazioni relative agli OS 1.1, 1.3, 2.1 e all'azione 1.2.1

- attuate al di fuori del territorio regionale a meno che non apportino un contributo agli obiettivi del Programma
- divieto di doppio finanziamento

Oltre alle precedenti due categorie generali di criteri di ammissibilità, nella sezione II in corrispondenza delle singole azioni potranno esser previste ulteriori condizioni.

Criteri di ammissibilità specifici

- discendono da prescrizioni di carattere europeo (orientamenti CE circa l'attuazione degli OS) e/o nazionale (indicazioni espresse nell'Accordo di Partenariato)
- si riferiscono a condizioni previste nel testo del POR approvato dalla Commissione
- si differenziano in funzione del contenuto dell'operazione

I **criteri di valutazione** sono utilizzati per analizzare i progetti che hanno superato la fase di ammissibilità allo scopo di classificarli secondo un approccio comparativo e consentire l'allocazione delle risorse del Programma a vantaggio delle operazioni che raggiungono i punteggi migliori. Le caratteristiche essenziali o **macro-criteri** in base ai quali verranno esaminate tutte le proposte pervenute nei diversi bandi a valere sul POR sono due:

- *qualità*: elementi di contenuto della proposta che permettono di evidenziarne la validità tecnica
- *efficacia potenziale*: capacità della proposta di contribuire al conseguimento dei risultati del Programma

I macro-criteri di valutazione della qualità ed efficacia sono declinati in specifici criteri che variano in funzione dell'azione di riferimento.

Sono infine previsti ulteriori **criteri di priorità/premialità** che valorizzano aspetti contenutistici della proposta non strettamente legati all'obiettivo specifico ma che

rappresentino elementi utili a massimizzarne il valore aggiunto alla luce di eventuali sinergie con altri programmi, macrostrategie, politiche regionali o, più in generale, rispetto ai principi generali dell'UE. A questi criteri può essere assegnato un **bonus di punteggio (max 5 punti** in totale, a prescindere dal numero di criteri previsti) che si aggiungono al punteggio ottenuto in fase di valutazione e consentono di premiare un progetto rispetto ad altri in graduatoria. Allo stesso elenco si attingerà per identificare criteri che consentano di dirimere eventuali **situazioni di ex aequo**.

5.2. APPLICAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CRITERI AGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Con riferimento ai diversi tipi di procedure di concessione dei finanziamenti previste dal PR, fra quelle individuate dal D. Lgs. 123/98 si distinguono:

1. **procedure valutative senza graduatoria**, che non prevedono una fase di analisi comparata delle diverse proposte. A seconda della natura dell'intervento si potranno utilizzare:
 - a. soltanto criteri di ammissibilità
 - b. anche criteri di valutazione sia con meccanismi ON/OFF (che consentano di esaminare la validità del progetto in base alla sussistenza o meno di una caratteristica piuttosto che il grado di presenza della stessa) sia con assegnazione di punteggi ma senza costituzione di una graduatoria (l'approvazione del progetto sarà legata al superamento di una soglia minima di punteggio).

La prima fattispecie verrà adottata nei casi in cui gli interventi prevedano schemi di accesso ai fondi semplificati per favorire la partecipazione di una platea ampia di beneficiari (es. voucher). In entrambi i casi, la verifica dei requisiti/criteri previsti dal bando si svolgerà secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

2. Le **procedure valutative a graduatoria**, che utilizzano i criteri di ammissibilità e di valutazione afferenti ai macro-criteri della qualità e dell'efficacia.

In relazione alla responsabilità dell'intervento e alla tipologia di macroprocesso, si distinguono in:

- **Erogazione di finanziamenti ad imprese:** i beneficiari sono selezionati tramite avvisi gestiti a titolarità regionale (dalle strutture competenti ovvero, se previsti, da soggetti in house della Regione) o tramite Organismi Intermedi. La valutazione delle proposte avviene sulla base dei criteri di ammissibilità e valutazione previsti per ciascuna azione.
- **Acquisizione di beni e servizi:** nel caso di beneficiari diversi dalle strutture regionali, la selezione avverrà a seguito di avvisi e sulla base dei criteri di ammissibilità e valutazione previsti per ciascuna azione. Nel caso di interventi attuati a titolarità regionale (comprese le azioni di capacity building e quelle di Assistenza Tecnica), ovvero nel caso di misure ad individuazione diretta o procedure concertative-negoziali, dove i beneficiari sono individuati con atto programmatico dell'Amministrazione, non sono previste procedure di selezione. Nella scelta dei fornitori si applicherà il principio dell'economicità (miglior rapporto qualità/prezzo) secondo le condizioni stabilite nel D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- **Realizzazione di lavori pubblici:** nel caso di beneficiari diversi dalle strutture regionali, la selezione avverrà a seguito di avvisi e sulla base dei criteri di ammissibilità e valutazione previsti per ciascuna azione. Nel caso di interventi attuati a titolarità regionale, ovvero nel caso di misure ad individuazione diretta o procedure concertative-negoziali, dove i beneficiari sono individuati con atto programmatico dell'Amministrazione, non sono previste procedure di selezione. Nella scelta dei fornitori si applicherà il principio dell'economicità (miglior rapporto qualità/prezzo) secondo le condizioni stabilite nel D.lgs 50/2016 e s.m.i.

5.3. PUNTEGGI E COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Nei bandi verrà individuato per ogni criterio di valutazione il punteggio da assegnare all'interno della seguente scala di gradazione:

- scarso: da 0 a 2
- sufficiente: da 2,5 a 4,5

- buono: da 5 a 7
- eccellente: da 7,5 a 10

In fase di istruttoria sarà obbligatorio procedere alla normalizzazione dei punteggi, dividendo il punteggio assegnato per il valore massimo attribuibile, così il peso di ciascun criterio sarà sempre compreso tra 0 e 1.

I punteggi ottenuti verranno aggregati a livello di criterio e poi moltiplicati per i coefficienti di ponderazione, equivalenti al peso del criterio in questione.

Nel caso non vengano utilizzati tutti i criteri previsti, il peso assegnato a quelli residui deve essere riparametrato in modo da mantenere inalterato il peso del relativo macro-criterio.

Esempio:

CRITERIO	PESO	INDICATORI/SUB-CRITERI	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	PUNTEGGIO MASSIMO A (Val Max di Xa)	PUNTEGGIO (Xa)	PUNTEGGIO NORMALIZZATO (Somma Xa / Val Max di Xa) = Ya	PUNTEGGIO PONDERATO (Ya * PESO CRITERIO) = Za
Qualità della proposta	20	Fattibilità tecnica	scarso: da 0 a 2 sufficiente: da 2,5 a 4,5 buono: da 5 a 7 eccellente: da 7,5 a 10	30	3	(15/30)	(0,5*20)
		Coerenza del piano di investimenti	scarso: da 0 a 2 sufficiente: da 2,5 a 4,5 buono: da 5 a 7 eccellente: da 7,5 a 10		5,5		

		Impatto sui risultati attesi	scarso: da 0 a 2 sufficiente: da 2,5 a 4,5 buono: da 5 a 7 eccellente: da 7,5 a 10		6,5		
Totale criterio					15	0,5	10

Tale metodologia, esplicitata nell'esempio, viene applicata a ciascun criterio, mantenendo fissi i punteggi totali dei macro-criteri come di seguito esposto:

Macro-criteri	Pesi
A. Qualità	40
B. Efficacia potenziale	60

Le soglie di punteggio per le due categorie di criteri sono state individuate al fine di privilegiare non solo la qualità in sé del singolo intervento, ma altresì la capacità di realizzare risultati concreti che generino ricadute per il beneficiario dell'investimento riuscendo al contempo a produrre esternalità positive per il sistema produttivo dell'intera regione in termini (avanzamento della frontiera tecnologica, sostenibilità degli investimenti, incremento sull'occupazione, ecc.)

5.4. CASI SPECIFICI

- **Strumenti finanziari** - I **gestori degli strumenti finanziari** vengono selezionati sulla base dei criteri individuati nell'azione 1.3.5.1. Le modalità e i criteri per la selezione dei destinatari finali saranno definiti nell'accordo di finanziamento.
- **Aree Urbane** - **Le 5 Aree Urbane (ITI Urbani)** sono individuate a livello regionale in continuità alle strategie territoriali adottate nel 2014-2020, pertanto non è previsto un bando di selezione. Le strategie, articolate in schede intervento, vengono proposte dal capofila dell'Area Urbana secondo

una governance bottom-up a seguito di avviso pubblico non competitivo e riservato ai 5 ITI.

- **Aree Interne (SNAI) - Le 6 Strategie Aree Interne** sono individuate a livello regionale e nazionale, pertanto non è previsto un bando di selezione. La strategia viene proposta dai territori e condivisa dal tavolo regionale e nazionale secondo quanto stabilito dalla Delibera Cipess n.41/2022 che definisce una governance bottom-up e una istruttoria delle strategie e delle relative schede intervento da parte dei responsabili regionali e nazionali.
- **Strategia regionale a sostegno dei borghi (L.R. 29/2021)** - La Regione ha approvato la L.R. 29/21 “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche” al fine di rivitalizzare e valorizzare il tessuto socioculturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici.

In vista dell’attuazione della strategia sono stati definiti appositi **criteri di premialità/priorità** per i seguenti interventi:

Intervento	Descrizione
1.3.2.3	Sostegno agli investimenti produttivi espansivi e agli investimenti in ambito energetico-ambientale legati ad accordi regionali di investimento e innovazione
1.3.3.2	Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali
1.3.3.3	Incentivi per lo sviluppo della filiera audiovisiva e promozione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale, turistico e cineturistico attraverso opere audiovisive
1.3.3.5	Incentivi per l’innovazione d’impresa nelle reti del turismo e per lo sviluppo dei cluster di prodotto turistico.
1.3.4.2	Sostegno alla definizione di strategie innovative di internazionalizzazione delle imprese
2.1.3.1	Interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica

Sono inoltre previste delle **riserve dei fondi**, per i seguenti interventi, le cui modalità di gestione sono disciplinate nelle Linee Guida Bandi.

Intervento	Descrizione
1.1.2.1	Sostegno a progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio negli ambiti della strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027

1.1.6.1	Sostegno a progetti di avvio e primo investimento, consolidamento o sviluppo in rete delle start up innovative
1.1.7.1	Sostegno alla realizzazione e al rafforzamento di infrastrutture locali per promuovere lo sviluppo imprenditoriale dei sistemi produttivi e dei territori
1.2.1.1	Transizione tecnologica e digitale dei processi produttivi e dell'organizzazione
1.2.2.2	Erogazione finanziamenti a Enti locali per il dispiegamento nel territorio regionale di servizi pubblici digitali integrati
1.3.1.1	Sostegno a progetti di rafforzamento competitivo delle filiere
1.3.2.1	Sostegno agli investimenti in ammodernamento tecnologico e creazione di nuove unità produttive
1.3.3.1	Finanziamento rivolto a progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
1.3.3.4	Sostegno alle imprese culturali
1.3.3.6	Incentivi a favore delle PMI per la creazione di sistemi integrati di accoglienza sul territorio con interventi prioritari per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi
1.3.5.1	Interventi per migliorare l'accesso al credito delle imprese tramite strumenti finanziari

- **Marchio di Eccellenza e Orizzonte Europa** - Per assicurare un'adeguata sinergia tra la politica regionale e le politiche UE a supporto della ricerca (**Horizon Europe**) e finanziare, nell'ambito di bandi ad hoc o graduatorie riservate a bandi ordinari, i progetti marchigiani che abbiano superato la soglia minima di ammissibilità prevista a livello europeo, le strutture competenti possono applicare esclusivamente i pertinenti criteri di ammissibilità e fare propria la valutazione svolta dalla Commissione. In alternativa, potranno essere adottati dei criteri di premialità nell'ambito dei bandi ordinari a favore di progetti che hanno ricevuto il Seal of Excellence.

5.5. Lista dei criteri per azione

Per garantire alle strutture coinvolte nell'attuazione del PR livelli di flessibilità compatibili con i principi di una gestione efficiente del Programma, l'AdG ha proposto al Comitato di Sorveglianza l'adozione di una **procedura di tipo "modulare" che consenta alla struttura responsabile di scegliere, in fase di stesura del bando, fra i criteri base previsti per l'azione di riferimento solo quelli pertinenti l'intervento**, a condizione che sia selezionato un numero minimo di almeno tre criteri per ciascun macro-criterio (qualità ed efficacia).

La lista dei criteri, approvati dal Comitato di Sorveglianza, è scaricabile presso il seguente link: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi#Mapo>

